

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marianna Cocca ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. omissis/2017, promossa da:

**CORRENTISTA**

*Attore*

**Contro**

**BANCA**

*Convenuto*

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La società correntista ha citato in giudizio Banca chiedendo “*di dichiarare la nullità o l’annullamento, anche parziale, ovvero l’invalidità o comunque l’inefficacia del conto corrente n. omissis o delle sue clausole e/o delle condizioni ad esso applicate così come ai rapporti ad esso collegati (n. omissis e n. omissis), per l’effetto ed in applicazione delle norme sopra richiamate accertare l’effettivo saldo del c/c in oggetto al momento della sua estinzione e, dunque, condannare Banca, in persona del legale rappresentante in carica, a pagare a CORRENTISTA la somma che sarà accertata in corso di causa anche ad esito della eventuale espletata CTU che fin d’ora si richiede in caso di avversa contestazione, oltre interessi al tasso legale dalla chiusura dei c/c fino alla notifica del presente atto di citazione e successivamente ex 1284, comma 4 c.c. Il tutto con vittoria delle spese*”.

La Banca si è costituita chiedendo “*in via preliminare nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Banca in ragione della inopponibilità alla stessa (ex lege D.lgs 180/2015) delle ragioni e delle pretese scaturenti dai rapporti di conto corrente in quanto estinti anteriormente alla cessione della omissis in dissesto all’ente ponte omissis; sempre nel merito, accertata l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di parte ricorrente, rigettare integralmente la domanda stessa in tutte le conclusioni rassegnate nella domanda introduttiva di lite, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di causa*”.

Istruita la causa con l’acquisizione dei documenti depositati dalle parti, è stata discussa ex art. 281 *sexies* c.p.c. all’udienza odierna, all’esito del deposito di note conclusive.

A tale ultimo proposito, va rilevato che – sebbene i controlli di cancelleria siano stati effettuati solo a seguito del ripristino dei sistemi a seguito di problemi tecnici segnalati dal DGSIA del Ministero della Giustizia – le note conclusive della difesa di parte convenuta risultano correttamente depositate nel fascicolo telematico in data 14/11/2018 ore 16.50 e sono, quindi, da ritenersi tempestive.

L’eccezione preliminare formulata dalla convenuta è idonea a definire il giudizio.

È pacifico che il conto corrente ordinario intrattenuto dalla società attrice con la Banca è stato estinto in data 4 settembre 2014, mentre i conti tecnici n. omissis erano già stati chiusi in data 21 marzo 2013.

LA CORRENTISTA ha convenuto in giudizio omissis Banca omissis quale società incorporante (con atto in data 8/11/2017) della, omissis già omissis.

Vale la pena ricostruire le vicende che hanno interessato la risoluzione della banca, disciplinata dal d.lgs. 180/2015, attuativo della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la precedente legislazione comunitaria in materia.

Con provvedimento del 21 novembre 2015 la Banca d'Italia ha articolato il "programma di risoluzione" della omissis non ancora sottoposta a L.C.A, ponendo in risoluzione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 180/2015 l'istituto bancario, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle "obbligazioni subordinate".

Facendo ricorso a capitale interamente detenuto dalla stessa Banca d'Italia, ha adottato la struttura dell'Ente Ponte e provveduto a costituire una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art.45 del menzionato d.lgs. 180, onde consentirle di rendersi quindi cessionaria delle "sofferenze" detenute in capo all'Ente ponte.

In attuazione di tale programma, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria omissis, in amministrazione straordinaria, con sede in omissis, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della omissis con sede in Roma (ente ponte) omissis non è subentrata quindi in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla "vecchia" omissis posta poi in liquidazione coatta, in quanto vengono trasferiti solo gli elementi "costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione".

Nell'individuazione dell'oggetto della cessione sta il punto cruciale della questione.

In linea generale, va notato che costituiscono l'azienda, quale complesso funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'impresa, gli elementi che ne fanno parte in un dato momento storico e tali non sono, conseguentemente, le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione, come quelle facenti capo parte attrice, titolare di conti correnti che al momento della cessione erano chiusi da oltre un anno.

Il provvedimento citato chiarisce che l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile.

Il meccanismo del trasferimento è disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. 180/2015, che fissa disposizioni comuni alle cessioni individuate dal provvedimento normativo, stabilendo espressamente che *"salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario"*.

Dunque i soggetti titolari di diritti/rapporti non oggetto di cessione non possono esercitarli.

Si realizza quindi la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi, destinati ad avere continuità sul mercato in quanto ceduti a OMISSIS e le altre componenti che hanno invece subito la risoluzione, separazione a cui consegue il descritto effetto per cui i rapporti contrattuali conclusi al momento della cessione, non costituendo in quel momento l'azienda bancaria, non sono oggetto di cessione.

Parte attrice deduce che la chiusura del rapporto non implica, di per sé, il fatto che il rapporto non possa dirsi costituente l'azienda bancaria, posto che, al momento della chiusura del c/c (04/09/2014), aveva comunque nei confronti dell'azienda il diritto di fare accertare la nullità del contratto o di alcune clausole, statuito da una sentenza di accertamento della nullità nonché il diritto di credito alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, statuito da una sentenza di condanna.

Secondo parte attrice, sussistendo ancora questi diritti in capo a omissis alla data della cessione in quanto non (ancora) azionati, essi specularmente si troverebbero, dal lato passivo, nel patrimonio della omissis e si sarebbero trasferiti, proprio in quanto entità patrimoniali esistenti, all'ente ponte e, da esso, all'odierna convenuta che ha incorporato omissis.

A parte la chiarezza della disciplina speciale di cui al citato art. 47 che esclude tale lettura, essa non trova riscontro neppure richiamando la disciplina civilistica sul trasferimento d'azienda: la circostanza che, dalla dedotta invalidità di quei contratti, derivino crediti restitutori non vale a trasformare rapporti chiusi in rapporti in essere. Sono diritti che costituiscono l'azienda *“quelli che implicano la persistenza fra i contraenti di contrapposte ragioni di credito e di debito, atteso che altrimenti non può dirsi persistente il sinallagma che mette in relazione le prestazioni, residuando solo l'obbligazione dell'una o dell'altra parte”* (cfr., sulla medesima questione Trib. Bologna, 12/07/2017, est. Rossi; Trib. Bologna, 28/11/2017, est. Florini).

Nel caso di specie è evidente che, contrariamente a quanto argomentato sul punto da parte attrice, un sinallagma contrattuale non esiste più, ma semmai esisterebbe, all'esito della pronuncia di accertamento e condanna, un debito della omissis debito che quindi non esisteva al momento della cessione e non oggetto di essa, in relazione al quale occorrerebbe, al più, richiamare l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2560 c.c., con la conseguenza che comunque l'acquirente non ne risponderebbe, non trattandosi di debito risultante dai registri contabili obbligatori. La teorica delle passività “latenti” non convince, a fronte di rapporti contrattuali che, al momento della cessione, erano conclusi.

In buona sostanza, appare una forzatura interpretativa quella volta a superare il sistema delineato dal dettato normativo, che in conformità alla disciplina comunitaria ha escluso il trasferimento all'Ente ponte delle posizioni non facenti parte dell'impresa – in quanto chiuse – al momento della cessione.

Conseguentemente, la CORRENTISTA non aveva diritto ad agire nei confronti di Banca che non è succeduta, incorporando l'ente ponte, in posizioni che non erano mai entrate nel patrimonio dell'ente acquisito.

Non si ignora l'esistenza di orientamenti contrari sulla questione, non mancando chi ha rilevato, in sostanza, che il credito restitutorio che deriva dall'accertamento di profili di invalidità o illegittimità del titolo in forza del quale erano regolate le annotazioni contabili non resterebbe in capo all'ente cedente ma si trasferirebbe alla cessionaria quale *“passività latente preesistente alla cessione, derivante da una condotta esauritasi antecedentemente alla*

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, del 21 novembre 2018*  
*cessione medesima*” (cfr. Trib. Milano sent. 8.11.2017; Trib. Perugia, 05.03.2018): trattasi di lettura ritenuta non convincente per le ragioni esposte ma idonea a motivare (nel senso indicato anche da C. Cost. sent. 77/2018), trattandosi di questioni nuove ed in assenza di precedenti di legittimità, la compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando *ex art. 281 sexies c.p.c.* sulla domanda proposta da CORRENTISTA nei confronti di BANCA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta il difetto di legittimazione passiva di Banca e, per l’effetto, rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.

Il Giudice  
Marianna Cocca

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*